




COMUNE DI MONSUMMANO TERME  
PROVINCIA DI PISTOIA

Allegato "A"



## REGOLAMENTO COMUNALE PER I GEMELLAGGI

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 35 DEL 17 MAGGIO 2001**

**Modificato con deliberazione C.C. n. 5 del 1 febbraio 2006**

**Modificato con deliberazione C.C. n. 89 del 30 novembre 2010**

### Art. 1

E' istituito nel Comune di Monsummano Terme il COMITATO COMUNALE DEI GEMELLAGGI col compito di:

- a - programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività dei gemellaggi promossi dal Comune di Monsummano Terme con Enti territoriali di altri paesi sulla base delle relative delibere degli organi comunali;
- b - Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione di Associazioni, Organismi, Gruppi sociali, Scuole ecc. che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc..

### Art. 2

La sede del comitato dei gemellaggi è fissata presso il Comune di Monsummano Terme.

### Art. 3

Affinché il comitato possa realizzare gli scopi di cui al precedente art. 1 il Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa.

Dello stanziamento, ai sensi delle vigenti normative di legge, sarà responsabile il Dirigente del Settore Servizi Socio-Culturali, Educativi, Demografici e Informatica, cui fa capo l'Ufficio Comunale per i Gemellaggi, che darà attuazione, nei limiti di spesa consentiti dallo stanziamento, agli indirizzi del Comitato dei Gemellaggi.

Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà inoltre giovare di contributi da parte di enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo, di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

### Art. 4

Il Comitato collabora strettamente con l'Amministrazione comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che coordina a tal fine le varie componenti della comunità locale.

Nell'esercizio della sua attività il Comitato gemellaggi - d'intesa con l'Amministrazione comunale - terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE), mediante il delegato del Sindaco, e con la sua Federazione regionale, e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile



significato politico volto a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

#### **Art. 5**

Organi del Comitato di Gemellaggio sono:

- L'assemblea
- L'Ufficio di coordinamento
- Il Presidente
- Il Comitato ristretto

#### **Art 6**

L'Assemblea del Comitato di Gemellaggio è composta da:

- I rappresentanti delle Associazioni impegnate sul territorio comunale: associazioni culturali, sportive, ricreative, di volontariato, ecc.
- I rappresentanti delle Associazioni di categoria
- I rappresentanti dei singoli plessi scolastici e delle Direzioni didattiche
- I capigruppo consiliari
- I cittadini che desiderino partecipare alle attività inerenti ai gemellaggi mediante proposte ed iniziative

I cittadini singoli portatori di un progetto o di un legame concreto con una città gemellata, che desiderino essere invitati a far parte dell'Assemblea dovranno richiedere al Comitato di esservi ammessi esplicitando le proprie motivazioni a prendervi parte; il Comitato ha il compito di valutare se le richieste di partecipazione siano ammissibili e pertinenti.

#### **Art 7**

Compiti dell'Assemblea sono:

- Eleggere i componenti dell'Ufficio di Coordinamento di nomina delle associazioni
- Approvare le linee di indirizzo per il programma delle attività
- Avanzare proposte e suggerimenti agli organi di cui ai successivi articoli.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di Gemellaggio o da suo delegato, ed è convocata dallo stesso o su richiesta di 1/5 dei suoi membri o dalla metà dei componenti dell'Ufficio di Coordinamento.

#### **Art 8**

L'Assemblea elegge i componenti dell'Ufficio di Coordinamento in rappresentanza delle associazioni e delle scuole, con voto limitato alla tipologia di appartenenza di ciascun componente, sulla base delle candidature avanzate nell'Assemblea stessa.

La votazione avviene in maniera palese, per alzata di mano; nel caso lo richieda 1/5 dei componenti l'assemblea, l'elezione avviene per scrutinio segreto.

Risultano eletti, per ciascuna tipologia di rappresentanza, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di rinuncia di uno o più eletti subentrerà quello che avrà ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore.

In caso di parità, verrà nominato il più giovane di età.

I cittadini singoli non hanno diritto di voto.

#### **Art 9**

L'Ufficio di Coordinamento del Comitato è composto da:

- Il Presidente nominato dal Sindaco;
- Assessore alle Relazioni Internazionali.
- Consigliere con delega AICCRE
- 1 rappresentante delle scuole
- Un rappresentante delle Associazioni culturali e ricreative
- Un rappresentante delle Associazioni sportive
- Un rappresentante delle Associazioni di volontariato;
- Un rappresentante delle associazioni di categoria.



## **Art 10**

Compiti dell'Ufficio di Coordinamento sono:

- Attuare gli indirizzi generali approvati dall'Assemblea
- Predisporre il programma annuale delle attività di gemellaggio
- Curare i regolari rapporti con i Comuni gemellati
- Curare la realizzazione delle iniziative di gemellaggio in collaborazione con gli uffici preposti dal Comune.

Le riunioni dell'Ufficio di Coordinamento sono presiedute dal Presidente del Comitato di Gemellaggio o da suo delegato, e sono valide se ad esse interviene 1/3 dei suoi componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza.

Nel caso di parità di voti, quello del Presidente ha valore doppio.

## **Art 11**

Il Presidente, nominato dal Sindaco, ha i seguenti compiti:

- a) rappresentare il Comitato negli incontri e nelle occasioni ufficiali
- b) formulare gli ordini del giorno degli organi che presiede
- c) convocare e presiedere le riunioni dell'Ufficio di coordinamento e dell'Assemblea
- d) esercitare le funzioni di rappresentante del Comitato di gemellaggio presso i competenti organi dei Comuni gemellati
- e) coordinare le attività del Comitato di gemellaggio

In caso di sua assenza, le sue funzioni vengono svolte da un suo delegato.

## **Art 12**

Il Comitato ristretto è composto dal Presidente e due componenti eletti dall' Ufficio di coordinamento, con il compito di coordinare le iniziative di gemellaggio in essere.

## **Art 13**

L'Ufficio di Coordinamento, l'Assemblea, il Comitato ristretto ed il Presidente durano in carica per tutto il mandato amministrativo, e fino all'insediamento dei successori.

## **Art 14**

Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell'opera dei dipendenti dell'Ente locale, addetti all'Ufficio Comunale per i Gemellaggi. Il suddetto Ufficio Comunale dei Gemellaggi, composto da almeno 4 dipendenti, individuati con deliberazione della Giunta Municipale, sarà coordinato dal Funzionario dell'Ufficio per i Gemellaggi, cui è demandata la competenza sui gemellaggi.

## **Art 15**

Il coordinatore dell'Ufficio comunale dei gemellaggi assegna un dipendente comunale al Comitato di gemellaggio con il compito di verbalizzare e tenere il registro dei verbali, limitatamente al tempo necessario per tali adempimenti.

## **Art 16**

### **Entrata in vigore/abrogazione**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione; dalla data suddetta sono abrogati tutti gli atti incompatibili con lo stesso.

## **Art. 17**

### **Rinvio alle norme**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge e del codice civile vigenti.

